

**IL FUNZIONARIO REponsabile**

Considerato che il giorno **28/07/2018** in questo Comune, in Via XXV Aprile si svolgerà una manifestazione culinaria denominata "Paella sotto il viale";

**Vista la richiesta di chiusura al traffico veicolare e di istituzione di divieto di sosta e fermata**, presentata dalla Sig. **RAVETTO Andrea**, nato a Carmagnola (TO) il 09/07/1980 e residente a Monasterolo di Savigliano (CN) in Via XXV Aprile n° 1, organizzatrice della manifestazione, **di Via XXV Aprile** nel tratto controviale di fronte alla Casa Parrocchiale, **dalle ore 18,00 del giorno 28 Luglio 2018 alle ore 02:00 del giorno 29/07/2018**,

Ravvisata la necessità di procedere in tal senso nell'area interessata, a salvaguardia dell'utenza, nell'intento di consentire la sicurezza della manifestazione, e di agevolare la sosta dei visitatori;

Sentito il parere favorevole del responsabile servizio lavori pubblici del Comune di Monasterolo di Savigliano;

Visti gli art. 6 e 7, comma 1, lettera a) – c) – e) del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo "Nuovo Codice della Strada" nonché del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo al "Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada";

Vista la propria competenza ai sensi della Determinazione del responsabile di Area n° 14 del 30.10.06, avente per oggetto l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e delle istruttorie;

**ORDINA**

Che sia istituito il **DIVIETO DI TRANSITO** (Fig. Il 46 Art. 116 del R.E. del Codice della Strada) e il **DIVIETO DI SOSTA E FERMATA** (Fig. Il 75 Art. 120 R.E. del Codice della Strada), per tutte le categorie di veicoli, nelle seguenti aree pubbliche:

- **VIA XXV Aprile (tratto compreso tra Piazza Castello e Piazza Libertà), dalle ore 18,00 del 28/07/18 alle ore 02:00 del 29/07/2018;**

La suddetta ordinanza verrà comunicata al pubblico mediante l'affissione della medesima all'Albo Pretorio comunale nonché con l'apposizione di idonea segnaletica stradale da porsi agli ingressi delle suddetta via.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1043, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere **correttamente installata ed illuminata e successivamente rimossa a cura del soggetto richiedente**, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 – D.P.R. 16/12/92, n. 495).

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, e dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della Vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal Codice Della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Monasterolo di Savigliano, li 26 luglio 2018

Il Comandante  
Corpo Unificato di Polizia Locale  
Unione Terre della Pianura  
Vice Comm. di Polizia Locale MARTINI Rocco

